



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RIMINI

SEZIONE SECONDA

riunita nelle persone dei sigg.:

OTTAVIO FERRARI ACCIAJOLI	Presidente
PIER FRANCESCO GASPERI	Componente
MAURIZIO MAGALOTTI	Componente Relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso prodotto da [redacted] in data 28/09/10
assistito dalla [redacted]

contro

EQUITALIA ROMAGNA S.P.A.
costituita tramite l' [redacted]

avverso

intimazioni di pagamento n. 2010/0002004, 2010/0002005, 2010/0002006 e
2010/0002007 emesse da Equitalia Romagna S.p.A. e notificate il 16/06/2010 in materia
di Irap, Iva, ritenute alla fonte e canone abbonamento radio audizioni per gli anni 1998,
1999, 2000

Udito il relatore Maurizio Magalotti;

Delle parti ammesse alla discussione è presente il rappresentante di Equitalia che
conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto della presente l'impugnazione è l'opposizione alle intimazioni in epigrafe
emesse per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali notificate alla "[redacted]"
concernenti somme relative ad Iva, Irap e tributi vari
dovute per gli anni 1998-1999-2000 di cui ora si chiede ne risponda il ricorrente quale
socio coobbligato in solido con la società.

Prot. Gen. n. 696/10

Prot. Sez. n.

Sentenza n. 248/2/11

OGGETTO

Ricorso prodotto

da [redacted]

Imposta IRAP -

I.V.A. - TRIBUTI VARI

1998 - 1999 - 2000


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 6 LUG. 2011

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO
DELLA SECONDA SEZIONE

Tiziana ACCIACCI



[Handwritten signature]

(segue)

Eccepisce il ricorrente in via principale e di diritto:

- 1) Violazione del D.P.R. 602/73 art. 25, della L. 156/2005 e del D.Lgs. 46/99;
- 2) Violazione dell'art. 3, comma 138, della L. 549/95;
- 3) Violazione dell'art. 2304 del c.c.;
- 4) Violazione dell'art. 6, comma 5, della L. 212/2000;
- 5) Violazione dell'art. 24 della Costituzione Italiana nonché dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990;
- 6) Violazione dell'art. 2 quater del D.L. 564/94 convertito con modificazioni dalla L. 656/1994, dal D.M. 37/1997 e dall'art. 7 della L. 212/2000.

Si deduce quale primo motivo di opposizione la nullità della cartella per decadenza del termine di notifica nei confronti del coobbligato stabilito per le dichiarazioni presentate fino al 31/12/2001 al 31 dicembre del 5° anno successivo. Tale termine riguardante la notificazione sia alla società che al socio coobbligato è scaduto il 31/12/04 ed il 31/12/05 rispettivamente per le intimazioni di pagamento afferenti imposte relative alle annualità 1998 e 1999. Per quel che concerne il canone abbonamento radio per l'anno 2000 invoca la non debenza del tributo stante la soppressione del medesimo a far data dal 01/01/1998.

Sostiene, poi, quale terzo motivo di lagnanza, la mancata prova da parte dell'Agente per la riscossione della preventiva escussione del debitore principale condizione richiesta dalla normativa civilistica perché il creditore possa agire nei confronti del socio illimitatamente e solidalmente responsabile.

Considera, inoltre, illegittimo il comportamento dell'Ufficio che, a norma dell'attuale art. 36 bis del D.P.R. 600/73, ancor prima dell'iscrizione a ruolo deve comunicare al contribuente l'esito della liquidazione con uno specifico avviso bonario in difetto del quale l'iscrizione a ruolo è insanabilmente nulla.

Osserva anche che la notifica dell'intimazione di pagamento a ben 11 anni dalla cessione da parte del ricorrente delle partecipazioni della società debitrice ed a 12/13 anni dall'anno d'imposta cui si riferiscono le liquidazioni senza che nel frattempo gli sia mai stato notificato alcun atto costituisce palese violazione del diritto di difesa non potendo contestare pretese, errori e vizi per irreperibilità della documentazione a causa del lungo tempo trascorso ed in difetto della motivazione dell'iscrizione a ruolo dell'importo preteso.

Contesta, infine, quale ultimo motivo di opposizione, l'atteggiamento dell'Agente per la riscossione che di fronte ad un così evidente vizio di notifica tempestivamente eccepito dal ricorrente ha reiterato il suo comportamento dannoso costringendo il contribuente a sborsare una cifra considerevole per non subire riflessi negativi sulla propria attività commerciale in termini d'immagine e di accesso al credito e ad iniziare un contenzioso tributario con il carico ingiusto degli oneri di difesa.

Ciò premesso si ritiene legittima la richiesta sia di refusione delle spese legali che di risarcimento dei danni da illecito civile. Nelle controdeduzioni di rito Equitalia sostiene di aver correttamente emesso le cartelle di pagamento in seguito all'iscrizione a ruolo disposta dall'Ente impositore nei confronti del coobbligato in solido con la società [redacted] e che tale ruolo per mancata opposizione è divenuto definitivo.

Richiama la normativa civilistica riguardante la responsabilità solidale e illimitata del socio ribadendo che il ricorrente è stato esecutato una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, condizione posta dall'art. 2304 c.c. da evincersi in relazione all'infruttuosa notifica delle cartelle di pagamento alla società.

Afferma, poi, che l'A.F. può chiamare a rispondere il socio solidalmente e illimitatamente responsabile senza che vi sia la necessità di notificare né l'avviso di accertamento né la cartella rimasta inadempita da parte della società (Cass. Civ. sez. trib. 21/04/08 n. 10267).

Rilevando, infine, che l'esattore è un agente a cui è trasferito il solo esercizio della riscossione, mentre titolare del rapporto tributario, cioè creditore del debito d'imposta, resta pur sempre l'Ente impositore, Equitalia sostiene che nulla può sapere dell'iter che ha portato l'Agenzia delle Entrate a richiedere tali crediti e della loro quantificazione per cui chiede in via preliminare sia ordinata l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa della stessa Agenzia.

Per i motivi sopra esposti chiede in via principale e di merito di accertare e dichiarare legittimo ogni atto posto in essere dall'Agente per la riscossione nell'espletamento della propria funzione ed in subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell'Ente impositore, di ritenere indenne Equitalia da ogni responsabilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali.

In data 24/01/2011 viene depositata la notifica della chiamata in causa all'Agenzia delle Entrate di Rimini avvenuta il 29/12/2010 su iniziativa dell'Agente per la riscossione.

Con memorie illustrative spedite a mezzo raccomandata il 11/05/2011 il ricorrente insiste nell'affermare che la mancata notificazione delle cartelle esattoriali nei suoi confronti entro i termini di legge abbia irreversibilmente prodotto per l'Agente della riscossione la decadenza di agire in via esecutiva (Cass. n. 16412/2007; n. 2798/2006; n. 7649/2006; n. 11227/2002; n. 16875/2003; n. 13314/2006) esulando invece per contenuto dalla problematica in discussione il pronunciamento della Corte di Cassazione richiamato da Equitalia.

Ribadisce, pertanto, la richiesta di annullamento dei ruoli posti a carico del ricorrente con la conseguente richiesta di quanto pagato, oltre al riconoscimento delle spese per la difesa e dei danni ex art. 2043 c.c. valutati secondo equità da questa Commissione.

(segue)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutta la controversia in esame si incentra sulla possibilità dell'A.F. di agire direttamente contro il socio di una società di persone, nella specie una S.n.c., per il recupero di un debito del sodalizio, oltre che sulle modalità e limiti di esperimento di detta procedura.

Esaminando gradatamente le questioni poste da parte ricorrente va considerata innanzitutto la censura concernente la divergenza fra notifica della cartella al debitore principale e intimazione di pagamento al socio responsabile in solido, procedura che ormai la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile, sul rilievo dell'applicabilità in materia tributaria della disciplina civilistica della norma fissata dall'art. 2291 c.c. senza che sia necessaria la preventiva notifica al socio dell'avviso di accertamento, ovvero della cartella di pagamento, bastando la notificazione del solo avviso di mora il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quello di imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto dell'esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere impugnando congiuntamente gli atti presupposti (Cass. 18012/2005; Cass. 10584/2007; Cass. 10267/2008).

Ciò posto ne consegue anche l'infondatezza dell'eccepita decadenza della pretesa tributaria in quanto le cartelle esattoriali il cui mancato pagamento è all'origine delle intimazioni impuginate sono state notificate alla società [redacted] nei termini previsti dall'art. 1, comma 5 bis, del D.L. N. 106/2005 convertito dalla L. n. 156/2005, vale a dire il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31/12/2001. Trattandosi di imposte relative alle annualità 1998 e 1999 i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadevano il 31/12/1999 e il 31/12/2000 il termine ultimo per la notifica scadeva, come riportato anche dal ricorrente nel gravame in discussione, rispettivamente il 31/12/2004 e il 31/12/2005.

Ne risulta che i predetti termini sono stati largamente rispettati da Equitalia essendo la notifica delle cartelle avvenuta in data 06/08/03 per quella emessa per il pagamento dell'Irap 1998 e per quella relativa all'Irap e Iva 1999 così come quella riguardante le ritenute alla fonte per l'anno 1999 effettuata il 25/03/04.

Superate queste prime questioni la controversia va, peraltro, definita, come già rilevato da questa Commissione nella sentenza 8/02/11, dando il giusto rilievo al fatto che nella S.n.c. opera il principio del beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 c.c. che testualmente pone un limite al principio generale di solidarietà fissato dal precedente art. 2291 c.c., poiché la responsabilità personale dei soci per le obbligazioni della società verso i terzi ha carattere esclusivamente sussidiario e non può essere esercitata se non dopo l'inutile escussione del patrimonio della società (Cass. 10267/2008; Cass. 10584/2007; Cass. 1040/2009). Nel caso di specie invero non risulta esservi stata in precedenza alcuna azione esecutiva nei confronti del patrimonio della società [redacted] che abbia dato esiti infruttuosi, o, comunque l'Agente della riscossione non ne ha addotto e, meno che mai, fornito prove di aver realizzato tale condizione, necessaria per poter legittimamente passare all'aggressione del patrimonio del socio ricorrente. Priva di pregio deve ritenersi quanto dedotto al riguardo da Equitalia secondo la quale la mancata soddisfazione del creditore sul patrimonio sociale possa evincersi dall'infruttuosa notifica della cartelle di pagamento alla società.

Questa carenza del presupposto necessario per una regolare instaurazione dell'azione esecutiva, comporta senz'altro la nullità della procedura esecutiva e delle intimazioni notificate al ricorrente, con conseguente accoglimento della sua impugnazione nei confronti dell'Ente esattore ed il favore delle spese, come per legge e nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso annulla le intimazioni di pagamento impuginate e condanna Equitalia Romagna S.p.A. a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate complessivamente in €. 1.500,00.

Rimini, il 25/05/2011.

IL GIUDICE ESTENSORE
(Maurizio Magalotti)

IL PRESIDENTE
(Ottavio Ferrari Acciajoli)

Depositata in segreteria
oggi 1-6 LUG. 2011

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO
DELLA SECONDA SEZIONE
Tiziana IACOMINI

